



Finanziata
dall'Unione europea
NextGenerationEU

FUTURA
INNOVAZIONE

SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Italia domani
Piano Nazionale Scuola Digitale



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

SCUOLA DELL'INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Giuseppe Capograssi, 23 - 00173 ROMA - Tel. 0672633026

Cod. Mecc. RMIC83700E - DISTRETTO 18° - Cod. Fisc. 97198490589

PEO rmic83700e@istruzione.it - PEC rmic83700e@pec.istruzione.it

SITO WEB www.icraffaello.edu.it

Circolare n. 280

Roma, 26 agosto 2026

A tutto il personale scolastico

Al D.S.G.A.

Al sito web

OGGETTO: INCOMPATIBILITÀ NEL PUBBLICO IMPIEGO: AUTORIZZAZIONE ALLA LIBERA PROFESSIONE O AD INCARICHI RETRIBUITI

PERSONALE SCOLASTICO NEOASSUNTO O IN INGRESSO

In occasione della presa di servizio del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato a partire dal 1° settembre 2026, si ricorda che il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/2000, la **dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità**, in un'ottica di **esclusività del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dello Stato**, che implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola, secondo la normativa vigente (art. 508 del D.Lgs. 297/1994 e art. 53 del D.Lgs. 165/2001, novellato dalla Legge 190/2012).

È opportuno che il pubblico dipendente, in tale sede, dichiari **anche le attività che ritiene compatibili** con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola: poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al Dirigente scolastico, alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte - se non **previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza**, specie se per tali incarichi, anche se occasionali, è previsto un compenso sotto qualsiasi forma.

Se il dipendente svolge un'attività incompatibile, NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola fino a quando **non comproui il venir meno della causa di incompatibilità**.

Le eventuali **richieste di autorizzazione e/o aspettativa**, inoltre, **seguono** necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse senza che sia soddisfatta la condizione precedente: **non è pertanto possibile "aggirare" una incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola.**

Non verrà, altresì, accolta la **richiesta di aspettativa formulata ai sensi dell'art. 47 del CCNL** dal personale immesso in ruolo negli anni precedenti, tenuto a svolgere l'anno di prova nell'a.s. 2026/2027 o dai docenti assunti su posto di sostegno (ai sensi delle procedure disciplinate dal DM 119/2023, dal DM 111/2024 e dal DM 58/2026), che non abbiano completato i tre anni di effettivo servizio nella scuola dell'anno di prova, i quali, trovandosi in tali condizioni ostative, dovessero risultare destinatari di incarico a tempo determinato per non aver provveduto al ritiro della istanza INS su piattaforma entro il termine del 25 agosto 2026, come da Nota ministeriale dell'Ufficio VI prot. 52138 del 20/08/2026.

PERSONALE SCOLASTICO GIÀ IN SERVIZIO

Si ricorda, inoltre, al personale già in servizio nell'I.C. "Raffaello" che, in riferimento al **regime delle incompatibilità**, dettato dagli articoli 60 e seguenti del DPR 3/1957, **l'autorizzazione per la libera professione o incarichi retribuiti va chiesta annualmente**.

Si precisa che sono esclusi da autorizzazione i compensi derivanti:

- a) *da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- b) *da utilizzazione economica da parte di autore o inventore delle opere di ingegno o invenzioni;*
- c) *da partecipazione a convegni o seminari;*
- d) *da incarichi per i quali è previsto solo il rimborso delle spese documentate;*
- e) *incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;*
- f) *incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;*
- f-bis) *attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione o di docenza e di ricerca scientifica.*

Tali fattispecie rappresentano, quindi, **attività liberalizzate**, ma **a patto che**:

- **si verifichi la condizione di temporaneità e occasionalità** dell'incarico,
- **non creino conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della Pubblica amministrazione**
- **non si superi l'intrinseco limite dato dall'ordinaria prestazione lavorativa presso la PA:** detti incarichi, infatti, dovranno essere **svolti al di fuori dell'orario di servizio e non pregiudicare**, di conseguenza, **l'ordinaria attività di servizio presso la scuola**.

L'autorizzazione viene, pertanto, concessa a condizione che l'attività **non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione e sia compatibile con l'orario di servizio**.

Rientrano in queste considerazioni il **divieto** per i docenti di svolgere **lezioni private per alunni del proprio Istituto** (ai sensi del Testo Unico, D. Lgs. 297/1994, art. 508). Per alunni di altri istituti – come ribadito dalla Legge di bilancio 145/2018 – gli insegnanti che svolgono lezioni private **devono dichiararlo e chiedere l'autorizzazione**.

INCOMPATIBILITÀ E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Per quanto concerne l'esercizio di attività professionali, esso **costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall'impiego l'esercizio senza la prescritta autorizzazione**.

È consentito esclusivamente l'esercizio di **libere professioni** (ai sensi del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, art. 508 cit.)

- che siano **riconosciute negli albi professionali**
- **non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività** inerenti alla funzione
- siano **compatibili con l'orario** di insegnamento e di servizio.

Il personale della scuola che assuma altro impiego è **tenuto a darne notizia all'Amministrazione** e, in caso contravvenga a tali divieti, viene diffidato a cessare dalla situazione di incompatibilità; l'Amministrazione ha facoltà di sottoporlo a procedimento disciplinare anche se ottempera alla diffida.

La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R. 300/1992), salvo diversa comunicazione.

Avverso il provvedimento del Dirigente scolastico con il quale viene negata l'autorizzazione a svolgere la libera professione, è ammesso ricorso gerarchico al Direttore Generale regionale, che decide in via definitiva.

Si ricorda, infine, che la dichiarazione ex D.P.R. 445/2000, se non veritiera, profila una **responsabilità penale**, rispetto alla quale l'Amministrazione ha obbligo di denuncia.

La corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione profila, altresì, una **responsabilità contabile** per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7 del D.Lgs. 165/2001). Sono reperibili nella sezione dei Servizi dedicati al personale e nella Modulistica del personale i modelli per la richiesta allo svolgimento delle attività compatibili con l'impiego pubblico e all'esercizio della libera professione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Elena Biondi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*



Il 26/08/2026 alle 11:35:21,
Elena Biondi ha confermato
la volontà di apporre qui la propria
Firma Elettronica Avanzata ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis del CAD.